



Repertorio n. 40.193

Raccolta n. 18.597

-----Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì sei del mese di ottobre-----

----- (6 ottobre 2017) -----

-----in Milano, via S. Maria Fulcorina n. 2,-----

alle ore dodici e minuti venti-----

avanti a me dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Milano,-----

-----è presente il signor:-----

MALGUZZI ALFREDO MICHELE, nato a Lerici (SP) il giorno 31 agosto 1962, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre;-----

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, mi richiede di dargli lettura del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società "TRIBOO S.p.A.", con sede in Milano (MI), viale Sarca n. 336, capitale sociale euro 28.740.210, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02387250307 (R.E.A. MI-1906661), società quotata presso il "Mercato Alternativo d'Investimento" denominato "AIM", gestito da "Borsa Italiana S.p.A.", riunitasi il giorno 2 (due) ottobre 2017 (duemiladiciassette), di cui oltre.-----

Detta assemblea si è svolta secondo la verbalizzazione qui di seguito effettuata e da me notaio eseguita sia durante l'assemblea stessa sia posteriormente alla sua chiusura.-----

Aderendo alla richiesta fattami, dò quindi lettura del verbale al comparente, qui di seguito riportato.-----

-----= = =-----

L'anno duemiladiciassette. Il giorno di lunedì due del mese di ottobre-----

----- (2 ottobre 2017) -----

-----in Milano, viale Sarca n. 336,-----

alle ore dieci e minuti cinque,-----

-----a richiesta dell'organo amministrativo di:-----

-----"TRIBOO S.p.A."-----

con sede in Milano (MI), viale Sarca n. 336 (edificio 16), capitale sociale euro 28.740.210, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02387250307 (R.E.A. MI-1906661), società quotata presso il "Mercato Alternativo d'Investimento" denominato "AIM", gestito da "Borsa Italiana S.p.A." (d'ora innanzi individuata anche come "Triboo" o "Società");-----

io sottoscritto dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della suindicata Società (d'ora innanzi individuata anche come "Assemblea"), riunitasi in seconda convocazione, essendo l'assemblea in prima convocazione andata deserta, in questo luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----Ordine del Giorno:-----

In sede ordinaria: -----

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----
2. Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----
3. Determinazione dell'emolumento da attribuire ai membri del Comitato per le Nomine e la



Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

In sede straordinaria:-----

1. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.-----

E' qui presente il Signor:-----

MALGUZZI ALFREDO MICHELE, nato a Lerici (SP) il giorno 31 agosto 1962, domiciliato per la carica presso la sede della Società (d'ora innanzi individuato anche come "Presidente dell'Assemblea" o "Presidente");-----

comparsa, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara di prendere la parola nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Triboo.-----

Egli, alle ore 10,09 (dieci e minuti nove), dichiara quindi aperta la seduta dell'Assemblea dei Soci della Società, ne assume la presidenza ai sensi dell'articolo 11 (undici) dello Statuto sociale e designa quale Segretario dell'Assemblea il sottoscritto notaio, dott. Angelo Busani, incaricandomi di redigere per atto pubblico il relativo verbale; il Presidente domanda se taluno abbia contrarietà sul punto; e, rilevando che nessuna contrarietà viene espressa, mi invita ad iniziare il lavoro di verbalizzazione.-----

Il Presidente dà atto che:-----

- le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia");-----

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 13 settembre 2017;-----

- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri signori: Corno Giulio, Coda Vittorio e Copparoni Alessandro (avendo giustificato l'assenza i Consiglieri signori Parolini Cinzia, Schmidt André e Polidoro Vincenzo);-----

- per il Collegio Sindacale, sono al momento presenti i Sindaci effettivi signori Salvador Fausto, Fossari Silvia e Bolla Pittaluga Sebastiano (quest'ultimo collegato in audio conferenza e debitamente riconosciuto);-----

- il capitale sociale di euro 28.740.210 (ventotto milioni settecento quarantamila duecento dieci) è diviso in n. 28.740.210 (ventotto milioni settecento quarantamila duecento dieci) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;-----

- la Società possiede n. 340.500 (trecento quarantamila cinquecento) azioni proprie;-----

- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 7 (sette) soggetti legittimati al voto, portatori di numero 20.566.227 (venti milioni cinquecento sessantaseimila duecento ventisette) azioni ordinarie, pari al 71,559 (settantuno e cinquecento cinquantanove millesimi) per cento delle azioni ordinarie in circolazione, quali risultanti dall'elenco che si allega al presente atto con la lettera "A";-----

- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;-----

- la presidenza dell'Assemblea si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che si verifichino durante lo svolgimento dell'Assemblea;-----

- a cura del personale autorizzato dalla presidenza dell'Assemblea, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;-----

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare.-----

Egli invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o

sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno; e constato che nessuna dichiarazione viene resa.-----

Egli dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in sede straordinaria e ordinaria.----

Egli altresì:-----

- comunica che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti (Egli pertanto propone di omettere la lettura di detta documentazione, in ciò riscontrando il consenso dei presenti); la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti all'ordine del giorno si allega al presente verbale con lettera "B";-----

- afferma, come raccomandato dalla Consob, che sono ammessi in sala "ad audiendum" i rappresentanti della società di revisione e gli esponenti della stampa e del mondo finanziario ed economico; -----

- invita a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile;-----

- fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione a cura del notaio (la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la Società);-----

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5 (cinque) per cento al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: "Compagnia Digitale Italiana S.p.A.", titolare di n. 17.229.727 (diciassette milioni duecento ventinovemila settecento ventisette) azioni, pari al 59,95 (cinquantanove e novantacinque centesimi) per cento del capitale sociale, e "First Capital S.p.A.", titolare di n. 2.009.500 (duemilioni novemila cinquecento) azioni, pari al 6,99 (sei e novantanove centesimi) per cento del capitale sociale;-----

- afferma che, in qualità di Presidente dell'Assemblea, egli si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti;-----

- ricorda alcune norme di comportamento in uso nello svolgimento delle assemblee di "Triboo S.p.A.": coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire; la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione; verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione; gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta; le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi; coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica; per regolare la discussione gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo (stabilito in circa cinque minuti per l'intervento e in due minuti per la replica); la facoltà di parola spetta in quanto ci sia pertinenza con l'argomento in discussione, non si pronuncino frasi o si assumano comportamenti sconvenienti o ingiuriosi; ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte; la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche; il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al segretario il proprio nominativo e il numero dei voti; in caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.-----

Egli dispone che si passi alla trattazione del **primo punto** della **parte ordinaria** dell'ordine del giorno: "**Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni**



ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”-----

Egli afferma che:-----

- in data 30 agosto 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), ritenendo che lo stesso sia funzionale alla piena valorizzazione della Società;-----

- la quotazione delle azioni ordinarie della Società su un mercato regolamentato in cui operano investitori particolarmente rilevanti, quale è il MTA, consentirebbe alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali;-----

- il passaggio al MTA consentirebbe alla Società di vedere rafforzate le relazioni con i propri partner strategici e di coinvolgere ulteriori investitori istituzionali, nell'ottica di una maggiore valorizzazione della Società – e conseguentemente del Gruppo – del suo brand e del suo business, a beneficio degli azionisti e della Società medesima;-----

- l'ingresso in un mercato regolamentato, quale il MTA, determinerebbe la possibilità per la Società di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali con ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo;-----

- ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA è richiesta la presentazione di una formale domanda di ammissione a quotazione, da trasmettere a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana");-----

- a tali fini è inoltre necessario il deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") di una comunicazione per l'ottenimento dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle azioni sul MTA;-----

- la Società ha già avviato presso Borsa Italiana e Consob le istruttorie per l'ammissione a quotazione e l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo e, in particolare, in data 20 settembre 2017, ha trasmesso alla CONSOB la richiesta per l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione a quotazione su MTA e ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione sul MTA; -----

- il completamento del progetto di quotazione è subordinato al rilascio da parte di Borsa Italiana e della Consob dei necessari provvedimenti e autorizzazioni;-----

- la Società ha conferito l'incarico di Sponsor a "Banca IMI S.p.A.", ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana per lo svolgimento delle attività alla medesima riservate.-----

Egli invita quindi il sottoscritto notaio a dare lettura della proposta di deliberazione. Procedo io pertanto alla lettura della seguente proposta di deliberazione: *"1. approvare, per quanto occorrer possa, il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, con conseguente contestuale esclusione dalla quotazione su AIM; 2. conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni tutte di cui sopra, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessario per l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul MTA e per la predisposizione di tutta la ulteriore relativa documentazione, anche contrattuale, a ciò necessaria".*-----

Il Presidente dell'Assemblea riprende la parola e dichiara terminata a questo punto l'illustrazione del presente punto dell'ordine del giorno e apre quindi la discussione; ma nessuno domanda di intervenire. -----

Egli mette pertanto ai voti, mediante alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui è stata

data lettura, invitando i presenti a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione e a comunicare l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali (al riguardo Egli rileva che non risultano situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto, né l'esistenza di eventuali patti parasociali).-----

Terminata la votazione, Egli, attestando la perdurante presenza in sala dei medesimi titolari del diritto di voto che erano presenti all'inizio dell'Assemblea, e cioè relativi a numero 20.566.227 (venti milioni cinquecento sessantaseimila duecento ventisette) azioni ordinarie, pari al 71,559 (settantuno e cinquecento cinquantanove millesimi) per cento delle azioni ordinarie in circolazione, proclama la proposta deliberazione approvata all'unanimità.-----

Egli dispone che si passi alla trattazione del **secondo punto** della **parte ordinaria** dell'ordine del giorno: **"2. Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**.-----

Egli afferma che:-----

- il nuovo regolamento assembleare, contenuto nel testo allegato alla relazione e messo a disposizione degli azionisti, sarà in vigore con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Triboo presso MTA e con effetto dal provvedimento di ammissione medesimo; detto nuovo regolamento assembleare si allega al presente verbale con la lettera "C";-----
- l'approvazione di nuovo regolamento assembleare risulta opportuna in considerazione del possibile incremento del numero degli azionisti interessati a partecipare alle assemblee sociali;-
- il regolamento proposto, in virtù di quanto indicato dall'art. 9.C.3. del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, disciplina gli interventi in assemblea, la verifica della legittimazione e all'accesso ai locali della riunione, la costituzione dell'assemblea, l'apertura e lo svolgimento dei lavori, la trattazione dell'ordine del giorno, gli interventi dei soci, le repliche e le proposte, le modalità di votazione e la chiusura dei lavori;-----
- per maggiori dettagli in merito al regolamento assembleare si fa rinvio al testo dello stesso allegato alla relazione elaborata dall'organo amministrativo della Società per illustrare l'ordine del giorno dell'Assemblea.-----

Egli invita quindi il sottoscritto notaio a dare lettura della proposta di deliberazione. Procedo io pertanto alla lettura della seguente proposta di deliberazione: *"1. adottare, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Triboo su MTA, il regolamento assembleare, nel testo allegato al verbale"*.-----

Il Presidente dell'Assemblea riprende la parola e dichiara terminata a questo punto l'illustrazione del presente punto dell'ordine del giorno e apre quindi la discussione; ma nessuno domanda di intervenire. -----

Egli mette pertanto ai voti, mediante alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando i presenti a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione e a comunicare l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali (al riguardo Egli rileva che non risultano situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto, né l'esistenza di eventuali patti parasociali).-----

Terminata la votazione, Egli, attestando la perdurante presenza in sala dei medesimi titolari del diritto di voto che erano presenti all'inizio dell'Assemblea, e cioè relativi a numero 20.566.227 (venti milioni cinquecento sessantaseimila duecento ventisette) azioni ordinarie, pari al 71,559 (settantuno e cinquecento cinquantanove millesimi) per cento delle azioni ordinarie in circolazione, proclama la proposta deliberazione approvata all'unanimità.-----

Egli dispone che si passi alla trattazione del **terzo punto** della **parte ordinaria** dell'ordine del giorno: **"3. Determinazione dell'emolumento da attribuire ai membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e**



conseguenti".

Egli afferma che la Società in conformità alle raccomandazioni in tema di corporate governance contenute nel Codice di Autodisciplina, intende istituire (condizionatamente all'inizio delle negoziazioni sul MTA):

- un Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, approvando il regolamento di funzionamento del Comitato stesso ("Comitato Nomine e Remunerazione");

- un Comitato Controllo e Rischi, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina, al quale attribuire anche le funzioni rilevanti in materia di operazioni con Parti Correlate, che il regolamento in tema di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 attribuisce ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza, da amministratori indipendenti ("Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate").

Egli invita pertanto l'Assemblea a stabilire l'emolumento annuo lordo che dovrà essere corrisposto al Presidente e a ciascun componente dei predetti Comitati e precisa che la Società, secondo il disposto dell'art. 123-ter TUF, provvederà a mettere a disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale, contenente le informazioni prescritte dalla normativa applicabile.

Egli dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante del socio "Compagnia Digitale Italiana S.p.A.", il quale propone quanto segue:

- quanto al compenso lordo annuo per i componenti del Comitato Nomine e Remunerazione, la somma di euro 15.000 (quindicimila) per il Presidente e di euro 7.000 (settemila) per ciascun altro componente;

- quanto al compenso lordo annuo per i componenti del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, la somma di euro 10.000 (diecimila) per il Presidente e di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun altro componente.

Il Presidente dell'Assemblea riprende la parola e, constatando che nessun altro richiede di intervenire, mette ai voti, mediantealzata di mano, la deliberazione proposta dal socio "Compagnia Digitale Italiana S.p.A.", invitando i presenti a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione e a comunicare l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali (al riguardo Egli rileva che non risultano situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto, né l'esistenza di eventuali patti parasociali).

Terminata la votazione, Egli, attestando la perdurante presenza in sala dei medesimi titolari del diritto di voto che erano presenti all'inizio dell'Assemblea, e cioè relativi a numero 20.566.227 (venti milioni cinquecento sessantaseimila duecento ventisette) azioni ordinarie, pari al 71,559 (settantuno e cinquecento cinquantanove) per cento delle azioni ordinarie in circolazione, proclama la proposta deliberazione approvata a maggioranza, avendo essa ottenuto il voto favorevole di tutti i titolari del diritto di voto presenti in Assemblea, fatta eccezione per il voto di astensione espresso dai soci "Axa World Funds", "Multilabel Sicav" e "Axa MPS Financial DAC" relativo a complessive numero 1.276.000 (un milione duecento settantaseimila) azioni.

Egli dichiara con ciò terminato lo svolgimento della parte ordinaria dell'ordine del giorno e dispone che si passi alla trattazione dell'unico argomento iscritto nella **parte straordinaria** dell'ordine del giorno: **"1. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti"**.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver rilevato l'uscita dalla sala dell'Amministratore Delegato, afferma che:

- sono presenti i medesimi titolari del diritto di voto che erano presenti anche all'inizio

dell'Assemblea, e cioè relativi a numero 20.566.227 (venti milioni cinquecento sessantaseimila duecento ventisette) azioni ordinarie, pari al 71,559 (settantuno e cinquecento cinquantanove) per cento delle azioni ordinarie in circolazione;-----

- in funzione del progetto di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società su MTA è stata proposta l'adozione di un nuovo testo dello Statuto di "Triboo S.p.A." (lo "Statuto Post Quotazione"), quale risultante dal documento che si allega al presente verbale con lettera "D";-----

- la quotazione delle azioni ordinarie al MTA rende necessario adottare un nuovo testo di Statuto sociale conforme alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate su MTA nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;-----

- il nuovo testo statutario entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su MTA;-----

- le disposizioni del nuovo testo saranno conformi 1) alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 27/2010 e successive modificazioni di attuazione della della Direttiva 2007/36/CE; 2) alle disposizioni dell'art. 147-ter del TUF e dell'art. 148 TUF che prevedono il meccanismo del voto di lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; 3) alle disposizioni relative all'equilibrio dei generi nella composizione degli organi sociali (articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF); 4) all'art. 154-bis del TUF concernente la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alle altre disposizioni contenute in detto articolo-----

- in considerazione del progetto di quotazione troverà automaticamente applicazione la disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto, "trasparenza" degli assetti proprietari, operazioni con parti correlate prevista dal TUF e dal regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), ad eccezione dell'applicazione delle norme inerenti la c.d. OPA da consolidamento ex art. 106, comma 3-quater, TUF; conseguentemente, nello Statuto Post Quotazione non sono contenuti riferimenti alle disposizioni relative alla c.d. OPA endosocietaria di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia nonché alle disposizioni in materia di "trasparenza" degli assetti proprietari applicabili agli emittenti azioni quotate sull'AIM; -----

- l'adozione del nuovo testo di Statuto sociale sottoposta all'Assemblea straordinaria non determina l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge;-----

- per maggiori dettagli in merito allo Statuto Post Quotazione si fa rinvio al testo dello stesso allegato alla relazione elaborata dall'organo amministrativo della Società per illustrare l'ordine del giorno dell'Assemblea.-----

Egli invita quindi il sottoscritto notaio a dare lettura della proposta di deliberazione. Procedo io pertanto alla lettura della seguente proposta di deliberazione: *"1. adottare, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il nuovo testo di statuto sociale, testo che si compone di 31 (trentuno) articoli, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato"*.-----

Il Presidente dell'Assemblea riprende la parola e dichiara terminata a questo punto l'illustrazione del presente punto dell'ordine del giorno e apre quindi la discussione; ma nessuno domanda di intervenire. -----

Egli mette pertanto ai voti, mediante alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui è stata



data lettura, invitando i presenti a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione e a comunicare l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali (al riguardo Egli rileva che non risultano situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto, né l'esistenza di eventuali patti parasociali).-----

Terminata la votazione, Egli, attestando la perdurante presenza in sala dei medesimi titolari del diritto di voto presenti all'inizio dell'Assemblea, e cioè relativi a numero 20.566.227 (venti milioni cinquecento sessantaseimila duecento ventisette) azioni ordinarie, pari al 71,559 (settantuno e cinquecento cinquantanove millesimi) per cento delle azioni ordinarie in circolazione, proclama la proposta deliberazione approvata all'unanimità.-----

-----* * *-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,35 (dieci e minuti trentacinque).-----

-----= = =-----
Si allegano al presente verbale (omessane la lettura per avermene il comparente espressamente dispensato):-----

- sotto la lettera "A", l'elenco degli azionisti presenti in proprio e/o per delega;-----
- sotto la lettera "B", la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;-----
- sotto la lettera "C", il Regolamento Assembleare;-----
- sotto la lettera "D", lo Statuto Post-Quotazione.-----


-----E r i c h i e s t o n e,-----

io notaio ho ricevuto il presente verbale che, da me scritto con l'ausilio di un elaboratore elettronico, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore tredici e minuti dieci circa; consta il presente atto di quattro fogli, per quindici facciate e fino a questo punto della sedicesima pagina.-----

Firmato Alfredo Michele Malguzzi-----

Firmato Angelo Busani-----


"TRIBOO S.P.A." - Assemblea del 29.09.2017



Azionista Rappresentante Azioni % su capitale sociale

Azionista	Rappresentante	Azioni	% su capitale sociale
Compagnia Digitale Italiana s.p.a.	R. Menichelli	17.229.727	59,969
First Capital s.p.a.	L. Rossi	2.010.000	6,994
Axa World Funds	B.M. Merco	700.000	2,436
Multilabel Sicav	B.M. Merco	101.692	0,353
Multilabel Sicav	B.M. Merco	409.508	1,425
Axa Mps Financial Dac	B.M. Merco	65.000	0,226
Brignone Guido	In proprio	50.500	0,176
Totale			71,559

M. L.




Luigi De...
NOTAIO IN MILANO
CANTIERI DI SAN PIETRO
CANTIERI DI SAN PIETRO

PAGINA NON UTILIZZATA

Allegato " B "
al rep. n.
40193/18597

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMMISSIONE ALLE
NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI TRIBOO S.P.A. SUL MERCATO
TELEMATICO AZIONARIO, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.**



englebert

M. F.



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per giorno 29 settembre 2017, alle ore 10:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **2 ottobre 2017, alle ore 10:00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dell'emolumento da attribuire ai membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea straordinaria

1. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307

Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

PARTE ORDINARIA

Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per esaminare il progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie della Vostra Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**"), al Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In proposito si ricorda che, come già comunicato al mercato, in data 30 agosto 2017, il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, ritenendo che lo stesso sia funzionale alla piena valorizzazione della Vostra Società. In particolare, infatti, la quotazione delle azioni ordinarie della Società su un mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni, quale è il MTA, consentirebbe alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali. Inoltre, il passaggio al MTA consentirebbe alla Società di migliorare il proprio posizionamento competitivo e rafforzare le relazioni con i propri partner strategici, grazie anche alla possibilità di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA è richiesta la presentazione di una formale domanda di ammissione a quotazione, da trasmettere a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") e il deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") di una comunicazione per l'ottenimento dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle azioni sul MTA.

In considerazione di quanto sopra, il completamento del progetto di quotazione è subordinato al rilascio da parte di Borsa Italiana e della Consob dei necessari provvedimenti e autorizzazioni. Ai fini dell'ammissione delle azioni ordinarie alle negoziazioni sul MTA, la Società ha conferito l'incarico di *Sponsor* a Banca IMI S.p.A. ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana per lo svolgimento delle attività alla medesima riservate.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Triboo S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- 1. di approvare, per quanto occorrer possa, il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da*




TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307

Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.



Borsa Italiana S.p.A, con conseguente contestuale esclusione dalla quotazione su AIM;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni tutte di cui sopra, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessario per l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul MTA e per la predisposizione di tutta la ulteriore relativa documentazione, anche contrattuale, a ciò necessaria".*

o * o * o * o



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307

Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

Approvazione del testo del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per esaminare e approvare la proposta di adozione di un regolamento assembleare, nel testo allegato alla presente relazione *sub "A"*, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Triboo presso MTA e con effetto dal provvedimento di ammissione medesimo.

Si ritiene infatti opportuno, in considerazione del possibile incremento del numero degli azionisti interessati a partecipare alle assemblee sociali, che la Società si doti di un regolamento che detti una disciplina dettagliata dello svolgimento delle riunioni assembleari, così come previsto dall'art. 2364, comma primo, numero 6, cod. civ., al fine di consentire un ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni, una corretta successione degli interventi e delle relative repliche, nonché il flusso nei locali assembleari.

Il regolamento, che vi proponiamo in virtù di quanto indicato dall'art. 9.C.3. del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, disciplina gli interventi in Assemblea, la verifica della legittimazione e all'accesso ai locali della riunione, la costituzione dell'Assemblea, l'apertura e lo svolgimento dei lavori, la trattazione dell'ordine del giorno, gli interventi dei soci, le repliche e le proposte, le modalità di votazione e la chiusura dei lavori. Per ulteriori dettagli, rinviamo al testo di Regolamento Assembleare allegato *sub A*.

* * *


Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Triboo S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di adottare, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Triboo su MTA, il regolamento assembleare, nel testo allegato al verbale sub lett.A."*

o * o * o * o * o



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307

Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

Determinazione dell'emolumento da attribuire ai membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per determinare l'emolumento da attribuire ai membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta, infatti, che la Società, in conformità alle raccomandazioni in tema di *corporate governance* contenute nel Codice di Autodisciplina, intende istituire:

- un Comitato *per le Nomine e la Remunerazione*, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, approvando il regolamento di funzionamento del Comitato stesso ("**Comitato Nomine e Remunerazione**");
- un Comitato *Controllo e Rischi*, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina, al quale attribuire anche le funzioni rilevanti in materia di operazioni con Parti Correlate, che il regolamento in tema di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 attribuisce ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza, da amministratori indipendenti ("**Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate**").

L'entrata in vigore dei suddetti comitati è sospensivamente condizionata alla data di inizio delle negoziazioni su MTA.

Si ricorda, inoltre, che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 123-ter del TUF, in materia di trasparenza delle remunerazioni degli amministratori di società quotate, la Società provvederà a mettere a disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione almeno 21 giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale, la quale descriverà (i) la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché dei direttori generali e i compensi degli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi.

Pertanto si invita l'Assemblea a stabilire l'emolumento annuo lordo che dovrà essere corrisposto al Presidente e a ciascun componente dei citati Comitati.

o * o * o * o



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

PARTE STRAORDINARIA

Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per esaminare e approvare la proposta di adozione di un nuovo testo dello Statuto di Triboo S.p.A. (lo "**Statuto Post Quotazione**") in funzione del progetto di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società su MTA.

A tal proposito si segnala che la quotazione delle azioni ordinarie al MTA comporta la necessità di adottare un nuovo testo di Statuto sociale conforme alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate su MTA nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, con conseguente venire meno delle previsioni statutarie applicabili alle società aventi azioni quotate sull'AIM.

Il Consiglio di Amministrazione desidera sottolineare, inoltre, che il nuovo testo statutario entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su MTA.

In particolare, le disposizioni dello Statuto *Post Quotazione* sono in linea con:

- il Decreto Legislativo n. 27/2010, come modificato dal Decreto Legislativo n. 91/2012, relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle società quotate in attuazione della Direttiva 2007/36/CE;
- l'art. 147-ter del TUF, prevedendo il meccanismo del c.d. "*voto di lista*" per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, riservando la nomina di un componente alla lista di minoranza più votata eventualmente presentata che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- l'art.148 del TUF, il meccanismo del c.d. "*voto di lista*" per la nomina dei membri del Collegio Sindacale, riservando la presidenza del Collegio al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza più votata eventualmente presentata che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- il riparto dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra generi, in base a quanto previsto agli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF; e
- l'art. 154-bis del TUF, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dallo stesso articolo 154-bis TUF.

Inoltre, in considerazione del progetto di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, troverà automaticamente applicazione la disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto,



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or signature of a representative.

“trasparenza” degli assetti proprietari, nonché in materia di operazioni con parti correlate prevista dal TUF e dal regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), ad eccezione dell’applicazione delle norme inerenti la c.d. OPA da consolidamento ex art. 106, comma 3-quater, TUF. Conseguentemente, nello Statuto *Post* Quotazione non sono contenuti riferimenti alle disposizioni relative alla c.d. OPA endosocietaria di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia nonché alle disposizioni in materia di “trasparenza” degli assetti proprietari applicabili agli emittenti azioni quotate sull’AIM. Per maggiori dettagli in merito allo Statuto *Post* Quotazione si rinvia al testo dello Statuto sociale allegato alla presente Relazione.

Si precisa, infine, che l’adozione del nuovo testo di Statuto sociale sottoposta all’Assemblea straordinaria non determina l’insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea di Triboo S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- 1. di adottare, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il nuovo testo di Statuto sociale, testo che si compone di 31 (trentuno) articoli, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”.*

Milano, 14 settembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401


Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307

Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

Capo I - Disposizioni Preliminari

ARTICOLO 1

Approvazione del Regolamento



Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di **Triboo S.p.A.**, con sede in Milano, Viale Sarca, 336 (la "Società").

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

Il Regolamento è stato approvato dall'assemblea ordinaria della Società ed è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo II - Della Costituzione dell'Assemblea


ARTICOLO 2

Legittimati all'intervento

Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (i "Legittimati all'Intervento").

È possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma di legge e di statuto.

In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.



ARTICOLO 3

Soggetti ammessi ai lavori assembleari

Possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. L'intervento in assemblea degli amministratori e dei sindaci non è subordinato ad alcuna formalità.

Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti e analisti finanziari, del revisore legale o di rappresentanti della società di revisione legale dei conti nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle disposizioni di legge o regolamento e/o alle raccomandazioni della Consob in proposito. Gli accrediti e le richieste di partecipazione devono pervenire alla Società entro le ore 18:00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di prima o unica convocazione dell'assemblea.



A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il Presidente dell'assemblea (come, individuato all'art. 7 - di seguito, il "Presidente") dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ARTICOLO 4

Verifica della legittimazione

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

La verifica della legittimazione alla partecipazione, all'intervento e al voto viene effettuata dal Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (gli "Incaricati").

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire agli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale oltre all'eventuale documentazione richiesta ai fini dell'ammissione secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, nello statuto ovvero nelle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente. Coloro che vengono autorizzati a intervenire dal personale ausiliario, ricevono una scheda di partecipazione/votazione valida ai fini della partecipazione ai lavori assembleari o della votazione.

I Legittimati all'Intervento possono far pervenire la documentazione che attesti la loro legittimazione alla Società trasmettendoli alla Segreteria societaria con le modalità eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 5

Uso di strumenti di registrazione audio-video

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente che ne determina condizioni e limiti. Salvo quanto diversamente indicato dal Presidente, i telefoni cellulari e altri dispositivi di telefonia mobile devono essere disattivati.

ARTICOLO 6

Allontanamento dai locali assembleari

Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati restituendo la scheda di partecipazione/votazione ricevuta per l'ingresso. Il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea deve essere comunicato agli Incaricati che provvederanno altresì alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione.

ARTICOLO 7

Il Presidente, il Segretario e costituzione dell'assemblea

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, la persona designata dagli intervenuti. Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale presenti.

Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dalla legge o laddove sia stato deciso in tal senso, come di seguito precisato, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati. Il Segretario e il Notaio, con il consenso del Presidente, possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di

apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale.

In base ai controlli effettuati dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché, ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente, l'incombenza non venga affidata a un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata a un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

Il Presidente, può nominare uno o più scrutatori anche non soci e costituire un ufficio di presidenza.

ARTICOLO 8

Svolgimento dei lavori

I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre tre ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice – può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Capo III - Della Discussione

ARTICOLO 9

Ordine del giorno

Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori e i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente può variare l'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, o proporre l'accorpamento di argomenti tra loro connessi, restando inteso che, ove uno o più Legittimati all'intervento vi si oppongano, l'assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, sarà chiamata ad approvare la

variazione all'ordine del giorno degli argomenti e/o l'accorpamento degli argomenti tra loro connessi.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento, a norma dell'art. 2375 cod. civ., gli interventi vengono riassunti nel verbale.

ARTICOLO 10

Intervento nella discussione

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 11, secondo comma, agli amministratori, ai sindaci e al Segretario. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano e concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai Legittimati all'Intervento che abbiano richiesto, ai sensi di legge e dello Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 20 minuti per l'illustrazione delle relative proposte di delibera e delle ragioni a supporto di tali proposte.

Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci e il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

ARTICOLO 11

Svolgimento degli interventi

I Legittimati all'Intervento, gli amministratori e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

Il Presidente può stabilire, in apertura e nel corso della discussione, un termine per la presentazione delle richieste di intervento. I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori e i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica e una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

ARTICOLO 12

Durata degli interventi

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento.

Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del primo comma, lettera a) dell'art. 13.

ARTICOLO 13

Poteri del Presidente

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento. A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione. In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ARTICOLO 14

Sospensione e rinvio dell'assemblea

Nel corso della riunione il Presidente può, ove ne ravvisi l'opportunità e salvo che l'assemblea si opponga con i relativi quorum, sospendere i lavori per un periodo non superiore a 3 ore, motivando la decisione.

ARTICOLO 15

Chiusura della discussione

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Capo IV - Della votazione


ARTICOLO 16

Inizio delle votazioni

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 13 e verifica il numero dei Legittimati all'intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Nel caso in cui le persone a cui era stata tolta la parola e/o le persone riammesse all'assemblea per la fase della votazione dopo il loro allontanamento nella fase della discussione e/o altre persone ancora continuino a impedire il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente può togliere nuovamente loro la parola o, a suo insindacabile giudizio, escluderle dalla votazione.

ARTICOLO 17



A handwritten signature in dark ink is located on the right side of the page, below the circular stamp.

Ordine delle votazioni

Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno.

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18

Modalità di voto

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire le modalità di espressione e di computo dei voti e fissare il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

Il Presidente, tenuto conto del numero di voti di ciascun avente diritto, può adottare uno dei seguenti metodi: (i) appello nominale; (ii) sottoscrizione di scheda; (iii) alzata di mano; (iv) uso di idonee apparecchiature.

ARTICOLO 19

Nomina delle cariche sociali

Le votazioni dell'assemblea per la nomina delle cariche sociali avvengono esclusivamente mediante voto di lista, ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dallo statuto in cui è prevista l'assunzione della delibera a maggioranza dei votanti. Le liste possono essere presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili.

Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente, salvo che l'assemblea (a maggioranza semplice) lo esenti: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei curriculum vitae presentati che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, specificando, se del caso, quali candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) comunica quali liste devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ARTICOLO 20

Proclamazione dei risultati

Spetta al Presidente stabilire le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti di lista. Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano nominati in base ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall'art. 15 e dall'art. 22 dello Statuto.

ARTICOLO 27

Chiusura della riunione

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Capo V - Disposizioni Finali

ARTICOLO 28

Modifiche

Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti, salvo per quelle modifiche meramente materiali necessarie per adeguare il presente regolamento a disposizioni normative o statutarie, già approvate dagli organi competenti, cui può provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione dando successiva pubblicazione del Regolamento assembleare aggiornato sul sito internet della Società.




PAGINA NON UTILIZZATA

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

- 1) La società è denominata Triboo S.p.A. (la "Società").

Articolo 2


Sede

- 1) La Società ha sede nel comune di Milano.
- 2) L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.
- 3) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3

Oggetto

- 1) La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, le seguenti attività:
 - (a) l'esercizio ai sensi e in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione, diretta o indiretta, e di gestione di partecipazioni e interessenze, anche di controllo, in altre società e/o enti e/o imprese, italiani ed esteri, pubblici e privati, e, quindi l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società e/o enti nonché l'acquisizione di strumenti partecipativi o di titoli di debito;
 - (b) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle società partecipate nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, nonché il coordinamento tecnico e finanziario, in via non professionale, anche infruttifero, delle società o enti nei quali partecipa, a scopo di investimento, il tutto nei limiti consentiti dalla legge;
 - (c) la progettazione e la realizzazione di software, reti informatiche, siti web, sistemi di basi di dati;
 - (d) la consulenza in materia di informatica, la fornitura c/o l'assistenza di sistemi hardware e software;
 - (e) la promozione e la gestione, anche per conto di terzi, di siti web e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri media;
 - (f) l'agenzia e la rappresentanza commerciale relativamente ai beni e servizi di cui ai sopra nel rispetto della normativa vigente;
 - (g) ogni attività accessoria o complementare alle precedenti;
 - (h) la vendita al dettaglio, anche tramite commercio elettronico, e all'ingrosso di personal computer, software e componenti informatici ed elettronici;
 - (i) la vendita di siti web, domini e ogni servizio accessorio.
- 2) La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della



Società, ivi compreso (come cliente) qualsiasi contratto ed operazione bancaria, la concessione di garanzie reali o personali, anche per obbligazioni di terzi..

Articolo 4

Durata

- 1) La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5

Capitale sociale e azioni

- 1) Il capitale sociale è fissato in Euro 28.740.210 (ventotto milioni settecento quarantamila duecentodieci) ed è diviso in n. 28.740.210 (ventotto milioni settecento quarantamila duecentodieci) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
- 2) Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dalla normativa vigente.
- 3) Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
- 4) La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.
- 5) È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.
- 6) Fino a quando le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati, il diritto di opzione spettante ai soci in relazione alle azioni di nuova emissione e alle obbligazioni convertibili in azioni può essere escluso dall'assemblea dei soci ovvero, in caso di delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dal consiglio di amministrazione, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente e sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..
- 7) In data 22 luglio 2014 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), per massimi nominali Euro 58.000 (cinquantottomila), mediante emissione di massime n. 58.000 (cinquantottomila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatreddici), ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Piano di Stock Grant 2014 - 2016", approvato dall'assemblea del 22 luglio 2014 (parzialmente eseguito, per nominali Euro 14.000, in data 1° settembre 2014).
- 8) In data 22 luglio 2014, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), per massimi nominali Euro 50.000 (cinquantamila), mediante emissione di massime n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Options 2014 - 2016", approvato dall'assemblea del 22 luglio 2014 (parzialmente eseguito, per nominali Euro 12.500, in data 1° settembre 2014).

Articolo 6

Diritto di recesso

- 1) Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

- 2) Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 7

Finanziamento soci

- 3) I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8

Obbligazioni

- 1) La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti di legge.
- 2) L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da *warrants* per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al Consiglio di amministrazione ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Articolo 9

Identificazione degli azionisti

- 1) La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
- 2) La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) sulla Società e sui soci richiedenti.
- 3) La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.
- 4) La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 10

Convocazione

- 1) L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio nazionale.
- 2) L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
- 3) La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, nei termini di legge. Ove necessario per disposizione inderogabile di legge o così stabilito dal consiglio di amministrazione, l'avviso viene altresì

pubblicato, anche per estratto ove consentito, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza".

Articolo 11

Svolgimento dell'assemblea

- 1) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dal vice presidente o dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 2) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengono di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni.
- 3) L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. L'assemblea straordinaria può, altresì, deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 4) L'assemblea può adottare un regolamento assembleare che ne regoli il funzionamento.
- 5) Lo svolgimento dell'assemblea è regolato dalla legge, dallo statuto e, se presente, dal regolamento assembleare.
- 6) È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario; (b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 12

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

- 1) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa pro tempore vigente.
- 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.
- 3) Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'assemblea.
- 4) È consentito il voto per corrispondenza in conformità alla normativa anche regolamentare vigente e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

- 1) L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri pari a 7 (sette), 9 (nove) o 11 (undici). L'assemblea determina di volta in volta, prima di procedere alla elezione, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione entro tali limiti. L'assemblea può aumentare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 2) Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, secondo quanto determinato dall'assemblea, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
- 3) Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano, la nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base delle liste presentate dagli azionisti.
- 4) La composizione del consiglio di amministrazione assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.
- 5) Un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta in vigore ("Codice di Autodisciplina"), fermo restando che dovranno comunque far parte del consiglio di amministrazione almeno 2 (due) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e/o dal Codice di Autodisciplina. Gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei requisiti di indipendenza nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 14

Presentazione delle liste

- 1) Hanno diritto a presentare le liste il consiglio di amministrazione in carica nonché gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentano la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa di legge o regolamentare vigente di tempo in tempo.
- 2) Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.
- 3) Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.
- 4) Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 5) Ciascuna lista deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente.
- 6) Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.
- 7) In caso di mancata conformità agli adempimenti di cui al presente articolo, la lista si considera non presentata.
- 8) Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento

dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
 - b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;
 - c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
 - d) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
 - e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
- 9) Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
- 10) Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni.

Articolo 15

Elezioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 2) Risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo i seguenti criteri:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto due;
 - b) tra le liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, da quella che è risultata seconda per maggior numero di voti o, in caso di presentazione di più di due liste, rispettivamente da quelle che sono risultate seconda e terza per numero di voti, vengono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, i restanti due componenti.
- 3) Nel caso di parità fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 4) Se al termine della votazione non fossero eletti, in un numero sufficiente, amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso.
- 5) Qualora al termine della votazione e dell'applicazione del precedente comma non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, verrà escluso il candidato di genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo.

- 6) Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.
- 7) Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'assemblea che delibera in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti nonché l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente.
- 8) In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera la nomina con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti e fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.
- 9) La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.
- 10) Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, sempre che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tali requisiti secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

- 1) Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, come per legge.
- 2) Il consiglio di amministrazione è competente ad assumere le deliberazioni concernenti: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ., secondo le modalità ed i termini ivi descritti; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 3) L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17

Presidente del Consiglio di amministrazione

- 1) Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci nonché un segretario, anche estraneo.
- 2) Il Presidente non può assumere funzioni esecutive all'interno del Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente. In particolare: (i) ha poteri di rappresentanza; (ii) presiede l'assemblea; (iii) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri; (iv) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Adunanze e delibere del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in luogo diverso dalla sede sociale indicato nell'avviso di convocazione, purché all'interno dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, lo giudichi

necessario. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, altresì, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica per deliberare su uno specifico argomento attinente alla gestione da essi ritenuto di particolare rilievo; tale argomento dovrà essere indicato nella richiesta medesima.

- 2) La convocazione viene fatta dal Presidente o anche da uno solo dei consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale o, in caso di urgenza da spedire almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza. Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 151 del TUF. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.
- 3) L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 4) Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- 5) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.
- 6) Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 7) Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Articolo 19

Remunerazione

- 1) I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dall'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.
- 2) La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (ivi inclusi il Presidente e il vice presidente) è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
- 3) L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 20

Organi delegati, direttori generali e procuratori

- 1) Il Consiglio di amministrazione può delegare, entro i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e, sentito il parere del collegio sindacale, la relativa remunerazione. Il Consiglio di amministrazione può, altresì, disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.
- 2) Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 3) Gli amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informazione

viene resa di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

- 4) Il Consiglio di amministrazione (i) nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale e ne dispone, occorrendo, anche la revoca; (ii) determina la durata dell'incarico; e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.
- 5) Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori e dei seguenti requisiti di professionalità: (i) laurea in discipline economiche o finanziarie conseguita in Italia o all'estero; e (ii) esperienza pregressa di almeno 3 (tre) anni in settori di attività attinenti ai settori di attività in cui opera la Società o nella consulenza manageriale aventi a oggetto anche materie amministrative e contabili.
- 6) Il Consiglio di amministrazione può, altresì, costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone i poteri anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario a codici di comportamento eventualmente adottati dalla Società.
- 7) Il Consiglio di amministrazione può, altresì, nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

Articolo 21

Composizione del Collegio Sindacale e presentazione delle liste

- 1) Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
- 2) I membri del collegio sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
- 3) I componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 4) Ai componenti del collegio sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.
- 5) Attribuzioni, funzioni, doveri e poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
- 6) Fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano, il collegio sindacale viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.
- 7) La presentazione delle liste è regolata dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dal presente statuto.
- 8) Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista, la percentuale di capitale stabilita dalla normativa di legge o regolamentare vigente di tempo in tempo.
- 9) Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.
- 10) Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 11) Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.

- 12) Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.
- 13) Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.
- 14) Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:
- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
 - b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;
 - c) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
 - d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
 - e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
- 15) Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per provvedere al deposito, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto sono ridotte alla metà.
- 16) In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata.

Articolo 22

Elezione del Collegio Sindacale

- 1) L'elezione del collegio sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
- a) risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il

maggior numero di voti; quest'ultimo sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale;

- b) risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 2) Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
 - 3) Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
 - 4) Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'assemblea che delibera a maggioranza relativa e in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente.
 - 5) Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.
 - 6) Il presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati.

Articolo 23

Cessazione

- 1) Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi.
- 2) In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino a successiva assemblea, dal candidato non eletto elencato nella medesima lista di minoranza. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.
- 3) Qualora con i sindaci supplenti non si completi il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea dei soci per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale. In particolare, ove occorra procedere alla sostituzione (i) del sindaco effettivo o del Presidente ovvero (ii) del sindaco supplente tratti dalla lista di minoranza, sono proposti per la carica i candidati non eletti elencati nella medesima lista, a prescindere dalla sezione in cui il relativo nominativo era elencato e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli.

In mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista di maggioranza, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti.
- 4) Resta fermo che, in ogni ipotesi di sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 24

Riunioni del Collegio Sindacale

- 1) Il Collegio Sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla legge.
- 2) La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta

dal presidente del collegio sindacale, con avviso da inviare agli altri sindaci effettivi con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica o qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a 2 (due) giorni.

- 3) Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 25

Revisione Legale dei Conti

- 1) La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
- 2) L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale. L'assemblea determina altresì il corrispettivo per l'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento per lo stesso.

Articolo 26

Bilancio e utili

- 1) L'esercizio sociale si chiude l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno.
- 2) Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla redazione del progetto di bilancio, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
- 3) Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea degli azionisti, su proposta del Consiglio. In particolare, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve.
- 4) L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, sempre ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

Articolo 27

Operazioni con parti correlate

- 1) La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello statuto e alle procedure adottate in materia.
- 2) Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 28

Offerte Pubbliche di Acquisto

- 1) Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Articolo 29

Acconti sui dividendi

- 1) Il Consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme anche regolamentari pro tempore vigenti.

- 2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

- 2) In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 31

Disposizioni generali

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Firmato Alfredo Michele Malguzzi
Firmato Angelo Busani



PAGINA NON UTILIZZATA